che bisogna aver pazienza, fin tanto che l'erario si trovi in condizioni di poter accorrere con sentimento di carità, dirò anzi, di giustizia, in soccorso di queste esigenze ormai riconosciute da tutti come legittime, ed alle quali si deve assolutamente provvedere.

Podestà. Ringrazio il ministro di aver riconosciuta giusta la mia domanda.

Presidente. Questo capitolo s' intende approvato.

Capitolo 24. Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie, missioni e ispezioni straordinarie per l'istruzione primaria; comprensi per le Commissioni dei concorsi al posto di ispettore scolastico, lire 278,800.

Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore. — Capitolo 25. Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale - (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti - Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Propine in supplemento della sopratassa d'esame (Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, serie 3ª), lire 7,641,346. 45.

Su questo capitolo, ha facoltà di parlare l'onorevole Codacci-Pisanelli.

Codacci-Pisanelli. Onorevoli colleghi, ho una semplice osservazione da svolgere, con brevi parole.

Essa si riferisce all'atto con cui l'onorevole Baccelli ha revocato tutti i concorsi alle cattedre per professore straordinario, banditi dai suoi predecessori. Insistendo in un suo antico concetto, secondo il quale le norme regolamentari relative alla nomina dei professori straordinari sarebbero illegittime, (giacchè la legge Casati affida la nomina dei professori straordinari medesimi al ministro) l'onorevole Baccelli ha, anche questa volta, creduto di far valere la sua idea.

Questa idea, feconda, nel caso concreto, di gravi e noti inconvenienti, non sembra, nenche in astratto, meritevole di approvazione: in quanto che non vi è svolgimento più normale, non vi è effetto più utile della facoltà regolamentare, che quello di andare a poco a poco circoscrivendo i poteri discrezionali, da cui la stessa facoltà regolamentare ha origine.

Se si dovesse ritenere illegittima e incostituzionale, come l'onorevole ministro vuole, la limitazione dei poteri discrezionali lasciati da una legge al Governo, non vi sarebbe regolamento, per esecutivo che sia, il quale non potesse dichiararsi illegittimo ed incostituzionale: essendo evidente che una specificazione di norme giuridiche, maggiore di quella contenuta nella legge, non è possibile senza che la sfera di potestà discrezionali, rilasciata al Governo, venga a restringersi.

L'istituto degli straordinari nel nostro diritto universitario si è andato formando e, benchè interrotto più volte nel suo svolgimento dall'onorevole Baccelli, si va rassodando poco a poco, per via di consuetudini e di regolamenti; di guisa che le norme relative alla nomina per concorso nulla contengono d'illegittimo e di incostituzionale. La legge Casati, infatti non vietava menomamente al ministro, cui conferiva la facoltà di nominare gli straordinari, di convocare, ogni volta, una Commissione tecnica, della quale il ministro poteva e può sempre sentire l'avviso.

Ora, se il ministro poteva, in ogni caso, rivolgersi ad una Commissione tecnica, il cui giudizio affida assai più di quello che non possa, per ogni disciplina, affidare il giudizio del ministro che, se sarà competente in un ramo di scienze, non sarà competente nelle altre, non vi era nulla di illegittimo nel rendere generale ed obbligatorio questo sistema dei concorsi, riconosciuto da tutti, e nel suo recente progetto anche dall'onorevole Baccelli, come il meno imperfetto.

La questione fu anche altra volta sollevata, quando l'onorevole Baccelli, prendendo, per la prima volta, le redini della pubblice istruzione, credette bene di far revocare tutti quei regolamenti che i suoi predecessori avevano fatti. Egli sostenne allora che quei regolamenti non meritavano di essere rispettati, inquantochè diminuivano l'iniziativa e la responsabilità non soltanto, del ministro, *pro tempore,* ma venivano a limitare anche l'azione dei suoi successori. Ma tutto questo, che a lui sembrava un inconveniente, è invece ritenuto dai cultori del diritto pubblico, come una garanzia, come uno fra i più utili effetti della facoltà regolamentare; la quale, nei regimi parlamentari, come l'esperienza dimostra, può avere, quando sia rettamente esercitata, il benefico risultato, di costituire un argine o una difesa contro le sollecitazioni e le raccomandazioni. È evidente che più precise sono le norme relative ad un determinato servizio, e maggiore può essere la resistenza di un ministro, e di qualsiasi capo